

Condizioni generali di vendita e fornitura
della Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG per la vendita di
articoli nuovi e usati

I. Nozioni generali, ambito di applicazione

1. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura si applicano in caso di stipula di contratti con persone che concludono gli stessi nell'esercizio di un'attività industriale o autonoma (imprenditore) nonché con persone giuridiche o società di persone aventi personalità giuridica.
2. Tutte le forniture, prestazioni e offerte della Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG (qui di seguito denominata "Venditore") avranno luogo esclusivamente in base alle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura. Le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura formano parte integrante di tutti i contratti conclusi dal Venditore con un suo contraente (qui di seguito denominato "Acquirente") aventi per oggetto forniture o prestazioni offerti dal Venditore stesso. Le presenti si applicano altresì a tutte le future forniture, prestazioni od offerte rivolte all'Acquirente anche se non sono convenute di nuovo separatamente.
3. Le Condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative dell'Acquirente non costituiscono contenuto contrattuale, anche in assenza di espresso disaccordo del Venditore, a meno che lo stesso non ne approvi la validità per iscritto.

II. Stipula del contatto/Conferimento dei diritti e dei doveri dell'acquirente

1. Le offerte riportate su Internet, nei prospetti, nelle inserzioni e in altro materiale pubblicitario non sono impegnative né vincolanti, tranne se contrassegnate espressamente come vincolanti o contenenti un determinato termine di accettazione. Il Venditore declina qualsiasi responsabilità per refusi ed errori.

2. Gli ordini o le commesse possono essere inviati al Venditore in qualsivoglia maniera – senza una specifica forma – (ad es. anche mediante trasmissione di dati nel sistema informatico del Venditore). Il Venditore può accettarli entro 21 giorni di calendario dal ricevimento. Il momento in cui la dichiarazione di accettazione perviene all'Acquirente è fondamentale ai fini del rispetto del termine. Viene ritenuta un'accettazione anche l'invio o la consegna degli oggetti del contratto ordinati.
3. Fondamentale per i rapporti giuridici tra Venditore e Acquirente è unicamente il contratto di acquisto concluso, comprese le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura. Tale contratto di acquisto rispecchia integralmente tutti gli accordi intervenuti tra le parti contraenti in merito all'oggetto del contratto. Affinché siano valide, integrazioni e modifiche agli accordi raggiunti comprese le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura necessitano della forma scritta. Allo stesso modo la rinuncia a questo requisito formale richiede la forma scritta. Nell'eventualità di una trasmissione telematica della dichiarazione, la forma scritta è garantita se la copia trasmessa reca la forma del dichiarante.
4. I dati del Venditore riguardanti l'oggetto della fornitura o della prestazione (ad es. pesi, misure, valori d'uso, resistenza di carico, tolleranze e dati tecnici) nonché la rappresentazione dello stesso (ad es. disegni e illustrazioni) rivestono un ruolo pressoché determinante a meno che l'utilizzabilità rispetto allo scopo previsto dal contratto non presupponga un'esatta corrispondenza. Essi non costituiscono caratteristiche essenziali, bensì descrizioni o connotazioni della fornitura o della prestazione. Le divergenze consuete secondo gli usi commerciali e quelle poste in essere per effetto di norme giuridiche o costituenti migliorie tecniche, nonché la sostituzione di componenti con parti equivalenti sono ammesse a patto che non pregiudichino l'utilizzabilità rispetto allo scopo previsto dal contratto.
5. Il Venditore si riserva la proprietà o il diritto d'autore di tutte le offerte e i preventivi emessi dallo stesso nonché di disegni, illustrazioni, calcoli, prospetti, cataloghi, modelli, utensili e altri documenti e risorse messi a disposizione dell'Acquirente. Senza il consenso espresso del Venditore, all'Acquirente non è consentito rendere accessibili a terzi tali oggetti, né così

come tali né in termini di contenuto, renderli noti, utilizzarli o riprodurli per proprio conto o tramite terzi. Su richiesta del Venditore l'Acquirente deve restituirgli completamente tali oggetti e distruggere eventuali copie realizzate, qualora l'Acquirente non ne abbia più bisogno nella regolare gestione dell'attività o qualora le trattative non sfocino nella stipula del contratto.

6. La cessione dei diritti dell'Acquirente derivanti dal contratto, al fine di essere valida, necessita del consenso scritto del Venditore. Tale requisito del consenso viene meno per la cessione di crediti monetari dell'Acquirente nascenti dal contratto, qualora il contratto stesso sia una transazione commerciale per ambedue le parti. Laddove la cessione dei diritti dell'Acquirente sia valida senza il consenso del Venditore, il Venditore stesso può figurare quale creditore originale con effetto liberatorio per l'Acquirente.

III. Prezzi e pagamento

1. I prezzi sono validi per l'ambito della prestazione e della fornitura riportato nelle conferme d'ordine. Le prestazioni aggiuntive o speciali vengono conteggiate separatamente. I prezzi sono da intendersi in EURO e sono franco fabbrica, oltre all'imballo, l'IVA di legge, in caso di esportazioni il dazio doganale nonché le tasse e qualsiasi altra imposta.
2. I prezzi di listino del Venditore in vigore per la fornitura si applicano se i prezzi stessi si basano sui prezzi concordati e la fornitura deve avvenire solo oltre quattro mesi dopo la stipula del contratto.
3. La fattura verrà emessa nel giorno della fornitura o dell'approntamento dell'oggetto del contratto. Tranne se concordato diversamente, il prezzo di acquisto per gli articoli nuovi deve essere corrisposto senza detrazione entro 30 giorni data fattura. Il ricevimento da parte del Venditore farà fede per la data del pagamento. Gli assegni sono ritenuti un versamento solo dopo l'incasso.

Per quanto riguarda gli oggetti del contratto usati, il prezzo di acquisto, in caso di consegna dell'oggetto del contratto e della fattura o di invio della fattura, diventa esigibile successivamente al loro ricevimento.

4. Le modifiche relative alla modalità di pagamento (ad es. la detrazione dello sconto) devono essere negoziate e vengono riconosciute solo dopo conferma scritta del Venditore.
5. Se l'Acquirente non provvede al pagamento alla scadenza, a partire dal giorno della stessa interessi di mora pari a 5 punti percentuali oltre il tasso d'interesse base annuo verranno imputati sull'importo della fattura da emettere; resta fermo l'esercizio del diritto di applicare interessi superiori e ulteriori danni in caso di ritardo.
6. È ammessa la compensazione con contropreteze dell'Acquirente o la ritenzione di pagamenti a causa di tali diritti solo se le contropreteze sono incontestate e hanno acquisito forza esecutiva. L'Acquirente ha altresì la facoltà di esercitare un diritto di ritenzione solo se la sua contropreteza si basa sullo stesso rapporto contrattuale.
7. Il Venditore ha il diritto di porre in essere le forniture o le prestazioni non corrisposte solo dietro versamento di un anticipo o rilascio di una garanzia, se dopo la stipula del contratto il Venditore è venuto a conoscenza di circostanze che in sostanza sono atte a ridurre l'affidabilità creditizia dell'Acquirente e a causa delle quali viene messo a rischio il saldo dei crediti in essere del Venditore ad opera dell'Acquirente derivanti dal relativo rapporto contrattuale (tra cui, da altri ordini singoli, per i quali vale lo stesso contratto quadro).

IV. Fornitura e termine di consegna

1. Le forniture sono intese franco fabbrica.
2. I termini e le scadenze prospettati dal Venditore per forniture e prestazioni sono validi solo sempre in misura indicativa, a meno che non sia stato

promesso o concordato espressamente un termine fisso o una scadenza fissa. Il termine di consegna viene convenuto individualmente o indicato dal Venditore all'accettazione dell'ordine. I tempi di consegna concordati sono condizionati dalla fornitura puntuale da parte di altri fornitori e dal chiarimento definitivo di tutte le questioni tecniche in merito a tutti gli articoli nuovi.

Laddove sia stato concordato un invio da eseguire in sede separata, i termini e le scadenze di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o al soggetto terzo altrimenti incaricato del trasporto. Se la merce non può essere inviata puntualmente senza colpa del Venditore, i tempi di consegna sono ritenuti rispettati con la comunicazione della disponibilità della merce. I costi di spedizione sono a carico dell'Acquirente. L' oggetto del contratto viene inviato senza copertura assicurativa, tranne se concordato diversamente.

3. Il Venditore può – senza pregiudizio per i suoi diritti derivanti dal ritardo dell'Acquirente – richiedere all'Acquirente una proroga dei termini di fornitura e consegna o uno spostamento delle scadenze di fornitura e prestazione, in cui l'Acquirente non adempie ai propri obblighi contrattuali nei confronti del Venditore.
4. Gli eventi di forza maggiore o altrimenti gli eventi non prevedibili dal e non imputabili al Venditore al momento della stipula del contratto (ad es. anomalie di funzionamento di tutti i tipi, difficoltà nel reperimento di materiale ed energia, ritardi nel trasporto, scioperi, serrate legittime, carenze di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative, provvedimenti amministrativi o la mancata, non corretta o non puntuale consegna ad opera di fornitori), che impediscono l'adempimento dell'obbligo in capo al Venditore, autorizzano il Venditore stesso a posticipare la fornitura per la durata dell'impedimento e un adeguato tempo di avviamento (massimo 14 giorni lavorativi continuati). Non appena è in grado di ravvisare un tale impedimento, il Venditore ne darà immediata comunicazione all'Acquirente. Se tali eventi in misura sostanziale rendono difficile o impossibile al Venditore la fornitura o la prestazione e l'impedimento non è solamente di durata temporanea, il

Venditore ha la facoltà di recedere dal contratto. In tale caso il Venditore restituirà immediatamente all'Acquirente gli eventuali pagamenti già effettuati al Venditore a causa dell'oggetto del contratto. Laddove in seguito al ritardo l'Acquirente non sia tenuto all'accettazione della fornitura o della prestazione, l'Acquirente stesso può recedere dal contratto mediante immediata dichiarazione scritta all'indirizzo del Venditore.

5. Il Venditore ha la facoltà di eseguire solo prestazioni parziali, se
 - la fornitura parziale è utilizzabile per l'Acquirente nell'ambito della destinazione del contratto,
 - la fornitura dei residui oggetti ordinati del contratto è garantita e
 - per l'Acquirente in seguito a ciò non sorgono spese eccedenti considerevoli o costi aggiuntivi (a meno che il Venditore non si dichiari disposto a sostenere i costi).

6. Per gli oggetti nuovi del contratto restano salve le modifiche di costruzione e forma, gli scostamenti nella tonalità del colore nonché le variazioni nell'ambito della fornitura da parte del Venditore durante il periodo di consegna, qualora tali modifiche o scostamenti siano ragionevoli per l'Acquirente in considerazione degli interessi del Venditore. Il ricorso a segni e numeri da parte del Venditore, ai fini della designazione dell'ordine o dell'oggetto del contratto ordinato, di per sé non deve far desumere alcun diritto.

7. Se il Venditore risulta in ritardo in una fornitura o prestazione o per lo stesso diventa impossibile una fornitura o prestazione, a prescindere dal motivo, la responsabilità del Venditore al risarcimento danni ai sensi del paragrafo IX. delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura è limitata.

V. Luogo dell'adempimento, passaggio del rischio, accettazione

1. Il luogo dell'adempimento per tutti gli obblighi contrattuali del Venditore e dell'Acquirente è Spelle (Germania), fatto salvo qualsiasi altro accordo.

2. La modalità d'invio e l'imballo sono soggette ad adeguato criterio di valutazione del Venditore.
3. Il rischio di perdita incidentale e di deterioramento incidentale dell'oggetto del contratto passa all'Acquirente al più tardi con la consegna dell'oggetto del contratto (per la quale fa fede l'inizio delle operazioni di carico). In caso di invio concordato dell'oggetto del contratto, tuttavia, il rischio di perdita incidentale e di deterioramento incidentale dell'oggetto del contratto nonché il rischio di ritardo passa all'Acquirente al più tardi con la consegna dell'oggetto del contratto (per la quale fa fede l'inizio delle operazioni di carico) allo spedizioniere, al vettore o a terzi altrimenti designati per l'esecuzione della spedizione. Tale condizione si applica anche se si eseguono forniture parziali o il Venditore ha assunto anche altre prestazioni (ad es. invio o installazione). Nell'eventualità di un ritardo nell'invio o nella consegna in seguito a una circostanza la cui causa è ascrivibile all'Acquirente, il rischio passa all'Acquirente dal giorno in cui l'oggetto del contratto è pronto per l'invio e il Venditore ne ha dato comunicazione all'Acquirente.
4. I costi di deposito successivamente al passaggio del rischio sono a carico dell'Acquirente. Se è il Venditore a provvedere al deposito, i relativi costi sono pari allo 0,25% dell'importo della fattura degli oggetti del contratto da immagazzinare per ogni settimana trascorsa. In ciascun caso restano ferme per il Venditore la rivendicazione e la dimostrazione di maggiori o minori costi di deposito.
5. La partita viene assicurata dal Venditore contro il furto, danni provocati da rottura, trasporto, fuoco e acqua o altri costi assicurabili solo su espressa richiesta dell'Acquirente e a spese dello stesso.
6. Laddove sia prevista un'accettazione, l'oggetto del contratto sarà ritenuto accettato se
 - sono state concluse la fornitura e l'installazione, nel caso in cui questa spetti anche al Venditore,
 - il Venditore ne ha informato l'Acquirente con riferimento all'accettazione implicita prevista dal presente paragrafo, e lo ha esortato ad accettare,

- dalla fornitura o dall'installazione sono trascorsi 12 giorni lavorativi o l'Acquirente ha iniziato ad utilizzare l'oggetto del contratto (ad es. ha messo in funzione l'impianto consegnato) e in tale fattispecie dalla fornitura o dall'installazione sono trascorsi 6 giorni lavorativi, e
- l'Acquirente non ha provveduto a fornire l'accettazione espressa entro tale periodo per un'altra ragione, diversa da quella dovuta a un vizio indicato dal Venditore, che rende impossibile o compromette sostanzialmente la fruizione dell'oggetto del contratto.

VI. Riserva di proprietà

1. L'oggetto del contratto resta di proprietà del Venditore finché non saranno stati soddisfatti tutti i requisiti che spettano al Venditore nei confronti dell'Acquirente allo stato attuale e in futuro, e compresi tutti i saldi a credito del conto corrente. Nel corso della durata della riserva di proprietà il Venditore ha diritto al possesso del certificato di proprietà del veicolo, laddove questo sia stato rilasciato per l'oggetto del contratto. Qualora l'Acquirente abbia un comportamento contrario ai termini del contratto – in particolare se è in ritardo con il pagamento di un credito –, il Venditore ha il diritto di riprendere l'oggetto del contratto, dopo che il Venditore ha stabilito per l'Acquirente un termine congruo per l'adempimento. I costi di trasporto prodotti in questa fattispecie per il ritiro sono a carico dell'Acquirente. Il ritiro dell'oggetto del contratto da parte del Venditore costituisce un recesso dal contratto. Costituirà un altrettanto recesso dal contratto anche il pignoramento ad opera del Venditore dell'oggetto del contratto. Il Venditore può alienare l'oggetto del contratto ritirato– anche mediante realizzo per trattativa privata. Il ricavato dell'alienazione va a compensazione degli importi che l'Acquirente deve al Venditore, una volta che il Venditore stesso ha detratto un congruo importo per i costi dell'alienazione. Il ritiro non inficia gli altri diritti del Venditore, in particolare il diritto al risarcimento danni per perdita di profitto.
2. Fino al passaggio di proprietà all'Acquirente, quest'ultimo deve trattare con cura l'oggetto del contratto e assicurarlo a proprie spese in misura sufficiente per ripristinarne il valore come nuovo contro danni, in particolare danni

provocati da fuoco e acqua, danni provocati dal furto o altrimenti dallo smarrimento, danni provocati da atti vandalici e danni provocati dall'influenza di corpi estranei. Laddove diventi necessario eseguire lavori di manutenzione e ispezione, l'Acquirente deve eseguirle puntualmente a proprie spese. A prescindere dai casi di emergenza, tali lavori andranno eseguiti presso il Venditore o presso un'officina riconosciuta dal Venditore.

3. All'Acquirente è consentito l'uso dell'oggetto del contratto ancora di proprietà del Venditore e rivenderlo nella regolare gestione dell'attività, a patto che lo stesso Acquirente non sia in ritardo con i pagamenti e non sia intervenuto o non minacci di intervenire alcun sostanziale peggioramento della situazione economica dell'Acquirente. Tuttavia, non può pignorare né trasferire la proprietà dell'oggetto del contratto a titolo di garanzia. Con il presente atto l'Acquirente cede del tutto al Venditore con effetto immediato i crediti dell'Acquirente nei confronti dei suoi clienti derivanti da una rivendita dell'oggetto del contratto nonché quei crediti dell'Acquirente riferiti all'oggetto del contratto, che sorgono nei confronti dei clienti o di terzi a qualsiasi altro titolo (in particolare crediti derivanti da atto illecito, dalla locazione e diritti a prestazioni assicurative), tra cui precisamente, tutti i saldi a credito del conto corrente. Con il presente atto il Venditore accetta tale cessione.

L'Acquirente può incassare questi crediti ceduti al Venditore sulla propria fattura a proprio nome per il Venditore, a patto che il Venditore non revochi tale mandato di incasso. Ciò non inficia il diritto del Venditore ad incassare autonomamente tali crediti; tuttavia, il Venditore farà valere autonomamente il diritto a rivendicare i crediti e revocherà il mandato di incasso solo se il Venditore stesso avesse un interesse legittimo (ad es. se l'Acquirente non adempie regolarmente ai suoi obblighi di pagamento o sia intervenuto o minacci di intervenire un sostanziale peggioramento della situazione economica dell'Acquirente).

Qualora l'Acquirente abbia un comportamento contrario ai termini del contratto – in particolare se è in ritardo con il pagamento di un credito – o il Venditore fa valere un interesse legittimo, il Venditore può pretendere dall'Acquirente che questi renda noto al Venditore i crediti ceduti e i

rispettivi debitori, dia notizia della cessione a tali debitori e consegna al Venditore tutti i documenti nonché produca tutti i dati di cui il Venditore ha bisogno per rivendicare i crediti.

4. Una trasformazione o rimaneggiamento ad opera dell'Acquirente dell'oggetto del contratto ancora di proprietà del Venditore sarà sempre eseguita per il Venditore. Se l'oggetto del contratto viene trasformato con altre cose che non appartengono al Venditore, il Venditore stesso acquisisce la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore dell'oggetto del contratto (importo finale della fattura IVA compresa) rispetto alle altre cose trasformate al momento di siffatto intervento. Per il resto per la nuova cosa prodotta per effetto della trasformazione si applica quanto disposto per l'oggetto del contratto.

Se l'oggetto del contratto ancora di proprietà del Venditore viene collegato o incorporato in maniera indivisibile con altre cose non appartenenti al Venditore, il Venditore stesso acquisisce la comproprietà della nuova cosa in proporzione al valore dell'oggetto del contratto (importo finale della fattura IVA compresa) rispetto alle altre cose collegate o incorporate al momento di siffatti interventi. Se l'oggetto del contratto viene collegato o incorporato in maniera tale che la cosa dell'Acquirente sia da considerarsi la cosa principale, l'Acquirente e il Venditore convengono con effetto immediato che l'Acquirente conferisce al Venditore in misura proporzionale la comproprietà di tale cosa. Con il presente atto il Venditore accetta tale conferimento.

I diritti di proprietà esclusiva o di comproprietà così sorti rispetto a una cosa vengono tutelati dall'Acquirente per il Venditore fino alla revoca da parte del Venditore in caso di interesse legittimo del Venditore stesso.

5. In caso di pignoramento da parte di terzi dell'oggetto del contratto ancora di proprietà del Venditore o in caso di altre interferenze di terzi con riferimento all'oggetto del contratto, l'Acquirente deve avvertire circa la proprietà del Venditore e dare immediata notifica scritta al Venditore, affinché questi possa attuare i suoi diritti di proprietà. Laddove il soggetto terzo non sia in grado di risarcire il Venditore per le spese giudiziali e stragiudiziali

prodottesi in tale evenienza, la responsabilità di ciò ricadrà sull'Acquirente, qualora quest'ultimo sia tenuto a rispondere del pignoramento o dell'altra interferenza del soggetto terzo.

6. Il caso di perdita, distruzione o danneggiamento dell'oggetto del contratto ancora di proprietà del Venditore, l'Acquirente deve informare immediatamente il Venditore e mettere a disposizione dello stesso su richiesta tutta la documentazione sul danno riguardante l'oggetto del contratto, in particolare le relative perizie, rendere note le assicurazioni in essere e fornirgli a sua scelta il certificato di assicurazione o un certificato di garanzia che però sia stato rilasciato dall'assicuratore per gli oggetti del contratto.
7. Ove richiesto dall'Acquirente, il Venditore è tenuto a rilasciare le garanzie spettantigli allorché il loro valore realizzabile supera in maniera continuativa di oltre il 10% il valore dei crediti in essere nei confronti dell'Acquirente. In tale fattispecie al Venditore tuttavia è concesso di scegliere le garanzie da rilasciare.

VII. Garanzia, vizi di cosa

1. Il periodo di garanzia per gli oggetti del contratto nuovi è pari a un anno dalla fornitura o a partire dall'accettazione, ove necessaria. In tutti gli altri casi la vendita/ fornitura dell'oggetto del contratto avverrà con l'esclusione di qualsiasi responsabilità di prestazione di garanzia per vizi di cosa, fatto salvo qualsiasi accordo espresso scritto, definito separatamente.
2. Gli oggetti del contratto forniti devono essere esaminati immediatamente con attenzione dopo la fornitura all'Acquirente o al soggetto terzo da questi designato. Gli oggetti in questione saranno considerati approvati dall'Acquirente in merito a vizi evidenti o di altra natura che dovessero essere rilevati nel corso di una immediata e accurata ispezione, se al Venditore non perviene alcuna notifica scritta in tal senso entro sette giorni lavorativi dalla consegna. Per quanto riguarda gli altri vizi, gli oggetti della fornitura sono considerati approvati dall'Acquirente, se la notifica dei vizi

non perviene al Venditore entro sette giorni lavorativi dal momento in cui si manifesta il vizio; tuttavia, se il vizio era riconoscibile per il committente nel corso del normale utilizzo già in un momento precedente, tale momento farà fede per determinare l'inizio del termine di notifica. Su richiesta del Venditore l'oggetto del contratto contestato può essere rispedito al Venditore stesso nolo pagato. In caso di legittime notifiche dei vizi il Venditore rimborsa le spese della modalità di spedizione più conveniente; tale condizione viene meno se le spese aumentano perché l'oggetto del contratto è situato in un luogo diverso rispetto a quello del normale impiego.

3. In presenza di vizi della cosa riscontrati negli oggetti del contratto forniti, il Venditore in primo luogo ha il diritto e il dovere, a sua scelta entro un termine congruo, a una riparazione o a una fornitura sostitutiva. In caso di mancata riuscita, ossia di impossibilità, inaccettabilità, rifiuto o ritardo sproporzionato della riparazione o fornitura sostitutiva, l'Acquirente può recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in misura adeguata.
4. Se un vizio si basa sulla colpevolezza del Venditore, l'Acquirente, in deroga alla disposizione del presente paragrafo VII. può richiedere il risarcimento danni secondo quanto previsto dal paragrafo IX.
5. Nei confronti del Venditore l'Acquirente può esercitare i propri diritti a un'eliminazione dei vizi. Se l'oggetto della fornitura non è utilizzabile per via di un vizio di cosa, l'Acquirente può rivolgersi al servizio disponibile ad intervenire, riconosciuto dal Venditore per l'assistenza all'oggetto in questione e che si trova più in prossimità del luogo dell'oggetto non funzionante.
6. Se l'Acquirente riceve istruzioni di montaggio lacunose, il Venditore è tenuto solo alla fornitura di istruzioni complete. Tuttavia, tale condizione si applica solo se il vizio delle istruzioni di montaggio ostacola il corretto montaggio.
7. Nell'ipotesi di vizi di componenti di altri costruttori, che il Venditore non è in grado di eliminare per motivi legati a diritti di licenza o de facto, il Venditore stesso, a sua scelta, farà valere per conto dell'Acquirente o cederà

all'Acquirente stesso i suoi diritti a una garanzia nei confronti dei costruttori e dei fornitori. I diritti a una garanzia nei confronti del Venditore sussistono per tali vizi secondo i presupposti e ai sensi delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura solo se il ricorso alle vie legali per rivalersi nei confronti dei costruttori e dei fornitori non ha avuto successo o, ad esempio a causa di un'insolvenza, è senza speranze. Nel corso della causa si attua una sospensione della prescrizione dei diritti a una garanzia in questione vantati dall'Acquirente nei confronti del Venditore.

8. la garanzia viene meno se l'Acquirente modifica o fa modificare a terzi l'oggetto del contratto senza il consenso del Venditore e, così agendo, l'eliminazione dei vizi viene ostacolata in modo impossibile o inaccettabile. In ogni caso, l'Acquirente è tenuto a pagare le spese aggiuntive dell'eliminazione sorti per via della modifica.

VIII. Diritti di protezione

1. Il Venditore garantisce ai sensi del presente paragrafo VIII. che l'oggetto del contratto non viola alcun diritto di tutela industriale o d'autore di terzi. Ogni parte contrattuale provvederà tempestivamente ad informare per iscritto l'altra, qualora nei suoi confronti vengano avanzate delle rivendicazioni a causa della violazione di tali diritti.
2. Nell'eventualità che l'oggetto del contratto violi un diritto di tutela industriale o un diritto d'autore di terzi, il Venditore, a sua scelta e a sue spese, modificherà o sostituirà l'oggetto del contratto in maniera tale che lo stesso, pur non causando più alcuna violazione di diritti di terzi, continui a garantire le funzioni concordate per contratto, o procurerà il diritto di uso all'Acquirente mediante la stipula di un contratto di licenza. Laddove il Venditore non riesca in ciò entro un periodo congruo, l'Acquirente ha la facoltà di recedere dal contratto o ridurre il prezzo di acquisto in misura adeguata. Eventuali richieste di risarcimento danni dell'Acquirente sono soggette alle limitazioni di cui al paragrafo IX. delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura.

3. Nell'ipotesi di violazioni dei diritti da parte dei prodotti di altri costruttori che sono stati forniti dal Venditore, il Venditore stesso, a sua scelta, farà valere per conto dell'Acquirente o cederà all'Acquirente stesso i suoi diritti nei confronti dei costruttori e dei fornitori a monte. In tali casi, le rivendicazioni nei confronti del Venditore sono previste dal presente paragrafo VIII. solo se il ricorso alle vie legali per rivalersi nei confronti dei costruttori e dei fornitori a monte non ha avuto successo o, ad esempio a causa di un'insolvenza, è senza speranze.

IX. Responsabilità

1. La responsabilità del danno a carico del Venditore, a parità di causa, in particolare per impossibilità, ritardo, fornitura imperfetta o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi in sede di trattative contrattuali e atto illecito, è limitata secondo quanto disposto del presente paragrafo IX., a patto che in ciascun caso non dipenda da una colpa.
2. Il Venditore non risponde in caso di semplice negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali, impiegati o di altre persone ausiliarie, a patto che non si tratti una violazione di obblighi rilevanti ai fini contrattuali. L'espressione "rilevante ai fini contrattuali" è riferita all'obbligo di fornitura e installazione puntuali dell'oggetto del contratto privo di vizi sostanziali nonché agli obblighi di consulenza, tutela e custodia che dovrebbero consentire all'Acquirente l'utilizzo dell'oggetto del contratto conforme al contratto stesso o che mirano alla salvaguardia della vita e all'integrità del personale dell'Acquirente o alla tutela della sua proprietà contro danni ingenti.
3. Se il Venditore, ai sensi del paragrafo IX. (2) risponde dei danni a seconda della causa, tale responsabilità è limitata a danni che il Venditore all'atto della conclusione del contratto ha previsto quale possibile conseguenza della sua violazione del contratto o che avrebbe potuto prevedere se messo in pratica la necessaria diligenza. I danni indiretti o impliciti che conseguono a vizi dell'oggetto del contratto, inoltre, sono risarcibili solo se tali danni sono prevedibili solitamente nel normale impiego dell'oggetto del contratto.

4. In caso di responsabilità per negligenza semplice, l'obbligo di risarcimento in capo al Venditore per danni materiali e per gli altri danni patrimoniali da essi derivanti è limitato a un importo di EUR 50.000,00 per ogni evento, anche se si tratta di una violazione di obblighi rilevanti ai fini contrattuali.
5. Le predette esclusioni e limitazioni di responsabilità si applicano con uguale portata a favore degli organi, dei rappresentanti legali, degli impiegati e di altre persone ausiliarie del Venditore.
6. Se il Venditore fornisce informazioni tecniche o agisce in qualità di consulente e tali informazioni o tale consulenza non rientra nell'ambito della prestazione concordata per contratto e da lui dovuta, le suddette evenienze avverranno a titolo gratuito e escludendo qualsiasi responsabilità.
7. Le limitazioni di cui al presente paragrafo IX. non si applicano in caso di responsabilità del Venditore a causa di comportamento doloso, per caratteristiche essenziali garantire, per violazione della vita, del corpo o della salute o ai sensi della legge in materia di responsabilità per danni da prodotti.

X. Protezione dei dati, segretezza

1. L'Acquirente prende atto che il Venditore conserva i dati derivanti dal rapporto contrattuale ai fini del loro trattamento e che si riserva il diritto di trasmettere tali dati a terzi (ad es. assicurazioni), nella misura necessaria per adempiere al contratto.
2. L'Acquirente dichiara di acconsentire a che i dati di vendita dell'Acquirente trasmessi al Venditore nell'ambito e ai fini del rapporto commerciale (ad es. bilanci, rapporti sulle situazioni contabili, business plan, estratti conti, ecc.) vengano elaborati dal Venditore, trasmessi a terzi e utilizzati a condizione che ciò avvenga in relazione al rapporto commerciale in essere.

La presente dichiarazione di consenso è volontaria e può essere revocata in qualsiasi momento dall'Acquirente. Essa non è valida come consenso all'uso di dati personali ai sensi della legge sulla tutela della privacy.

La proprietà intellettuale sui dati trasmessi e il possesso dei diritti d'autore di questi dati resta all'Acquirente, salvo diversamente concordato per iscritto.

3. In presenza di interessi legittimi (ad es. se l'Acquirente fa valere diritti a garanzia in relazione all'oggetto del contratto), il Venditore o un soggetto terzo incaricato dal Venditore stesso, può scegliere i dati operativi dell'oggetto del contratto (ad es. ore di funzionamento, potenza per ettaro, tempo di impiego) nonché accedere alla documentazione telematica riguardante l'oggetto del contratto. L'accesso a tali dati è ammesso qualora e nella misura in cui sia necessario a tutelare l'interesse legittimo del Venditore.
4. Acquirente e Venditore, senza il consenso della parte interessata, non possono utilizzare né divulgare a terzi i segreti commerciali o industriali dell'altra parte, di cui sono venuti a conoscenza durante il loro rapporto d'affari, a meno che tali segreti non siano di pubblico dominio o non vi sia un obbligo di pubblicazione per legge. Tale condizione è estesa anche al periodo successivo alla fine del corrispondente contratto.

XI. Legge applicabile, foro competente, disposizione finale

1. Vighe in via esclusiva la legge della Repubblica Federale di Germania, ad eccezione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni.
2. Il foro competente per tutte le controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e l'Acquirente è, a scelta del Venditore, la città di Spelle (Germania) o la sede dell'Acquirente. Tale clausola non pregiudica le disposizioni di legge perentorie in materia dei fori competenti esclusivi.

3. Nell'eventualità che il contratto o le presenti Condizioni generali di vendita e fornitura presentino lacune di regolamentazione, al fine di colmare le stesse si intendono pattuite le norme aventi efficacia giuridica che le parti contrattuali avrebbero concordato in base alle finalità economiche del contratto e allo scopo delle presenti Condizioni generali di vendita e fornitura, se non fossero venuti a conoscenza di tali lacune.

Versione: aprile 2016